

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:

omissis, in proprio e quale legale rappresentante di omissis S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avv. omissis, dall'Avv. omissis e dall'Avv. omissis, giusta procura in atti;

attore opponente

contro

omissis S.C.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale mandataria in nome e per conto di omissis BANCA S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, giusta procura in atti;

convenuta opposta

e con l'intervento di

omissis SPV S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis, giusta procura in atti;

terzo intervenitore

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.10.2023.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

A seguito di precetto di pagamento di € 186.470,39, oltre accessori e spese, notificato in data 21.10.2016 dalla omissis Soc. Coop. (nelle more divenuta omissis Banca S.p.A.) in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.7.2011, del quale si assumeva il parziale adempimento, omissis, in proprio e in qualità di legale rappresentante della omissis s.r.l., propose ricorso in opposizione, chiedendo la preliminare pronuncia di sospensione dell'esecuzione già avviata dalla creditrice mediante pignoramento immobiliare.

Rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 31.10.2018, anche in sede di reclamo (ord. 10.7.2019), l'opponente ha instaurato nei confronti della omissis Banca S.p.A. il giudizio di merito richiamando i motivi posti a base del ricorso in opposizione all'esecuzione e segnatamente: 1) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto sottoscritto al mero fine di ripianare il saldo negativo del contratto di conto corrente n. 10325, determinato in modo illegittimo per effetto dell'applicazione di interessi ultralegali, spese non pattuite e interessi anatocistici; 2) la nullità del predetto contratto di conto corrente, stipulato nel 1998 per inosservanza della forma scritta; 3) l'illegittima previsione e addebito di interessi anatocistici, interessi passivi ultralegali, interessi usurari, l'illegittima variazione delle condizioni economiche nel corso del rapporto, l'illegittimo addebito di spese non pattuite e l'illegittima antergazione e postergazione della valute; 4) la nullità della fideiussione prestata da omissis, stante l'illegittimità del rapporto di conto corrente a essa collegato.

Ha dunque concluso chiedendo di: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, con condanna della Banca alla restituzione di quanto illecitamente versato; accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di c/c, con conseguente rideterminazione dell'esatto rapporto dare – avere tra le parti; condannare la Banca al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 619.409,93 in ragione del mancato guadagno e dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla Banca presso la Centrale Rischi. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si è costituita in giudizio omissis S.C.p.A., quale mandataria di omissis Banca S.p.A. che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, eccependo tra l'altro l'intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati sul conto corrente. Ha dunque concluso chiedendo di

rigettare l'opposizione ovvero, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 186.470,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Vinte le spese.

Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio omissis SPV s.r.l., in qualità di cessionaria del credito, la quale, nel fare proprie le difese formulate dalla convenuta, ha concluso anch'essa per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 15.2.2021 è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'opponente.

Sicché all'odierna udienza la causa, istruita in via esclusivamente documentale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico – giuridico.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla opposta: in proposito, mette conto rammentare che la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi comporta una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. n. 1681/2015; 11751/2013). Nel caso di specie, deve osservarsi che parte opponente ha chiaramente indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, mettendo l'opposta in condizione di prendere posizione su tutte le questioni oggetto di causa.

Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata da parte attrice nei confronti della cessionaria omissis SPV s.r.l., intervenuta in corso di causa.

Sul punto, si ritiene di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “relativamente alla cessione in blocco di crediti da parte di una banca, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non essendo necessario a tal fine una puntuale enumerazione di ciascuno di essi qualora gli elementi utilizzati nella formazione delle singole categorie consentano la puntuale ed agevole individuazione dei rapporti ceduti” (cfr. Tribunale Roma, 27/02/2023).

Nel caso di specie, tale onere è stato assolto da omissis SPV s.r.l. che ha prodotto, con l'intervento nel giudizio, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, Parte II, n. 66, che specifica che rientrano nella cessione i crediti derivanti “da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza... In particolare, i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019”. Deve quindi ritenersi provata la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.

Venendo al merito, in punto di diritto mette conto rammentare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass. n. 4380/2012). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore precedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia di mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. In sostanza, il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. – contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo – configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.

Ciò chiarito, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha anzitutto eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.7.2011 siccome concluso per ripianare l'esposizione debitoria rinveniente dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 103250, al primo collegato; saldo asseritamente determinato dall'avvenuta applicazione di clausole contrattuali nulle e/o di oneri non pattuiti e/o di interessi non dovuti.

Il motivo è infondato.

Come noto, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/2007; 4792/2012). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/2012).

Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/2013). Tale chiara ed univoca ricostruzione del quadro interpretativo di riferimento si rinviene nel diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato (cfr. Cass. ord. n. 10117/2021; Cass. n. 19282/2014; Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 9482/2013), per cui il mutuo volto al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie non è nullo né può essere considerato come mutuo di scopo, dovendosene piuttosto predicare la liceità a condizione che la somma mutuata venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo negativo. In sostanza, si è in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito per cui la causa del mutuo de quo, rinvenibile nella dilazione di pagamento del debito pregresso in cambio di un diverso regime contrattuale anche più favorevole, costituisce un programma negoziale implicante un effettivo scambio economico e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., con l'unica eccezione per l'ipotesi in cui il debito sottostante derivi da illiceità o nullità contrattuali (ad esempio, perché emergente dall'applicazione di clausole contrattuali nulle).

Sotto questo profilo, mette conto evidenziare che parte opponente non ha fornito la prova, sulla stessa gravante (cfr. Cass. n. 9201/2015; 500/2017), circa le condizioni contrattuali asseritamente invalide che avrebbero determinato, a suo dire, l'illegittimità dei lamentati addebiti nel conto corrente.

Giova precisare, al riguardo, che tutte le doglianze dell'opponente attengono a profili concernenti l'invalidità negoziale, di per sé, di pattuizioni tra le parti che, per essere accertate, avrebbero richiesto la produzione, ex art. 2697 c.c., del contratto (con le relative condizioni): il che, però, non è avvenuto.

Invero, l'assenza del contratto di conto corrente non consente di accertare le pattuizioni convenute e il rispetto delle stesse da parte della Banca, di talché l'asserita invalidità derivata del contratto di mutuo in ragione dell'illegittima applicazione di poste non dovute è rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio.

Né a soluzione diversa può pervenirsi sulla scorta della consulenza tecnica di parte, allegata all'atto introduttivo, non solo in quanto atto unilateralmente predisposto, ma soprattutto perché non risulta essere stata esaminata dal consulente la documentazione necessaria e sufficiente a tale scopo.

È infondato altresì il motivo di opposizione basato sull'assunto della nullità del contratto di conto corrente.

In particolare, l'opponente ha dedotto nell'atto di citazione la nullità del contratto in ragione dell'assenza di forma scritta, atteso che la banca non ne ha consegnato una copia nonostante la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB.

In proposito, mette conto osservare che l'art. 119 TUB, al di là della diatriba interpretativa circa l'inclusione del contratto nel concetto di "operazioni", prevede in ogni caso un limite temporale decennale il cui superamento non consente di ritenere la banca responsabile della omessa consegna. In

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

tema di rapporti bancari, infatti, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca; sicché al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti.

Tanto chiarito, nel caso di specie è documentato che la richiesta formulata dall'opponente alla banca risale al mese di ottobre 2016, ovvero quando era ampiamente decorso il termine decennale previsto dalla su indicata norma, essendo collocabile l'inizio del rapporto in oggetto, come allegato dall'opponente stesso, nell'anno 1998. È di tutta evidenza, pertanto, che la banca comunque non era tenuta a conservare e trasmettere il contratto di conto corrente, risalente per stessa ammissione dell'opponente al 1998.

Va poi sottolineato che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, grava sul correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebitato (o anche soltanto per l'accertamento del saldo) l'onere di fornire la prova degli addebiti asseritamente illegittimi e della mancanza di una valida causa debendi, mediante la produzione del documento contrattuale contenente le clausole che si affermano nulle e degli estratti conto attestanti le singole annotazioni oggetto di domanda (si vedano, tra le pronunce di legittimità più recenti, Cass. 31649/2019 e Cass. 33009/2019), onere che non può dirsi adempiuto per il solo fatto che la controparte abbia disatteso la richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB.

Eccezione a tale regola è infatti la specifica contestazione dell'esistenza stessa del contratto scritto, che costituisce motivo di inversione dell'onere della prova, obbligando la banca – che intenda far valere le clausole in esso contenute – al deposito del titolo contrattuale, al fine di comprovare il fatto impeditivo della pretesa attorea ex art. 2697 c.c. da ravvisarsi nella valida pattuizione delle condizioni contrattuali tra le parti nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge. In altri termini, solo quando sia stata specificamente e univocamente allegata dal correntista la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, grava sulla banca l'onere di allegare e provare (mediante la produzione in giudizio del documento contrattuale) la circostanza contraria dell'intervenuta stipula per iscritto del contratto completo in tutte le sue parti (cfr. da ultimo Cass. 6480/2021), poiché, in tal caso, altrimenti opinando, il correntista sarebbe gravato dell'onere della prova di un fatto negativo.

Nel caso di specie, l'opponente, lungi dal prendere una posizione chiara ed univoca in merito all'avvenuta stipulazione verbis tantum o per facta concludentia del summenzionato contratto (con espressa allegazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuta la conclusione dello stesso in forma verbale o per fatti concludenti), ha dedotto nell'atto di citazione la nullità del contratto per difetto di forma scritta, affermando che tanto sarebbe desumibile dal mancato riscontro, da parte della banca, alla richiesta avanzata ex art. 119 TUB; affermazione tuttavia che, proprio alla luce della richiesta di copia del contratto ai sensi dell'art. 119 TUB, non può non interpretarsi come un'esplicita ammissione dell'esistenza del contratto redatto in forma scritta. Invero, non si comprende altrimenti per quale ragione la parte che assume di non aver mai stipulato in forma scritta il contratto di conto corrente avanzi richiesta di copia all'istituto bancario ex art. 119 TUB. Ne poi va trascurato che nel presente giudizio l'opponente ne ha finanche chiesto l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) del contratto, così pacificamente ammettendone la redazione per iscritto.

Deve dunque desumersi, in via presuntiva sulla scorta delle stesse allegazioni di parte opponente, l'esistenza del contratto stipulato in forma scritta, con la conseguenza che era onere di questi produrre in giudizio il documento contrattuale contenente le pattuizioni asseritamente illegittime o mancanti.

Alla mancata produzione del contratto nemmeno può sopperirsi attraverso la sola produzione degli estratti conto, giacché solo sulla base delle pattuizioni negoziali intervenute tra le parti è possibile verificare la correttezza o meno delle annotazioni a debito ivi contabilizzate.

Nel caso di specie, peraltro, l'opponente non ha prodotto la serie continua degli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, ma solo quelli relativi all'arco temporale compreso tra marzo 1999 e marzo 2016. Difetta del tutto la produzione degli estratti conto relativi all'anno 1998; il che, con riferimento a detto arco temporale, evidentemente non consente nemmeno di poter valutare ed accertare la concreta applicazione di interessi anatocistici, la cui previsione, come è noto, sino alla pubblicazione della delibera CICR di cui all'art. 25, comma 2, del D.lvo n. 342 del 1999, è da considerare illegittima per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., qualunque sia stata la pattuizione intervenuta tra le parti (cfr. Cass. n. 6480/2021).

Si deve, quindi, ritenere che l'assenza del contratto di apertura di conto corrente e degli estratti conto integrali renda impossibile la ricostruzione del rapporto con dati contabili certi, e quindi l'esatta determinazione del saldo.

Le considerazioni che precedono spiegano quindi la ragione per la quale devono ritenersi in radice non scrutinabili tutte le doglianze – tra l'altro genericamente formulate dall'opponente – in riferimento al predetto contratto: solo la produzione in giudizio dello stesso avrebbe infatti consentito di verificare la fondatezza delle lamentate illegittimità delle poste passive.

Né a tale carenza probatoria documentale può supplire la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'opponente che, come noto, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico – scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;

Va ancora detto, per ragioni di completezza, che la doglianza dell'opponente riguardante il superamento dei cd. tassi soglia antiusura in corso di rapporto è comunque infondata anche solo sulla base della stessa prospettazione, posto che con tale doglianza l'opponente ha lamentato la cd. usura sopravvenuta.

Ed invero la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. SS.UU. n. n. 24675/2017). E non è superfluo precisare, con riferimento al caso di specie, che tale principio debba ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente in questione, posto che l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. n. 11933/2017), ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (cfr. Cass. n. 12965/2016).

Dal rigetto dell'opposizione principale discende l'analogo esito dell'accessoria pretesa di risarcimento avanzata dall'opponente nonché la superfluità dell'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Del tutto inammissibile, infine, è il motivo di opposizione relativo all'asserita illegittimità della fideiussione prestata da omissis, dal momento che si tratta di soggetto non sottoposto ad azione esecutiva e che la legittimazione a sollevare motivi di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. spetta al debitore

o al terzo assoggettato all'esecuzione al posto del debitore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto rigettata.

Le spese processuali vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda nei confronti della convenuta (fase di studio, introduttiva e decisoria) e quelli minimi nei confronti dell'interventore, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (fase decisoria), consistita essenzialmente nella reiterazione delle difese già espletate dalla convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) RIGETTA l'opposizione;
- b) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nei confronti della convenuta in € 8.433,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge e nei confronti del terzo intervenore in € 2.127,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.

Foggia, 2.10.2023

Il Giudice
Antonella Cea

EX PARTE